

Allegato "B"



COMUNE DI ALCAMO

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ISTITUZIONE E SULLA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n105 del 30/06/2014

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ISTITUZIONE E SULLA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE

INDICE

Art. 1 - Principi generali e definizioni	pag. 3
Art. 2 – Istituzione del Registro delle unioni di fatto e delle convivenze	pag. 3
Art. 3 - Iscrizione nel Registro	pag. 3
Art. 4 - Cancellazione dal Registro	pag. 4
Art. 5 - Attestato di iscrizione	pag. 4
Art. 6 - Ambiti di intervento	pag. 5
Art. 7 - Norme finali	pag. 5

Art. 1 - Principi generali e definizioni

1. Il Comune di Alcamo, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, garantisce l'attuazione dei principi costituzionali di non discriminazione, pari opportunità e libertà individuale sanciti agli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale.
2. A tal fine, tutela e sostiene la piena dignità umana e sociale delle unioni civili e delle convivenze; ne promuove il pubblico rispetto favorendone l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico anche attraverso l'adozione di atti che consentano loro l'accesso ai benefici che l'amministrazione comunale riconosce in materia di diritto alla casa, ai servizi sociali e rispetto a qualunque altro ambito verso il quale il Comune possa esercitare le proprie prerogative.
3. Ai fini del presente regolamento, si considera "Unione civile o convivenza" ogni nucleo basato su legami affettivi o di mutua solidarietà, tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, caratterizzato dalla convivenza da almeno un anno e dal contributo di entrambe le parti alle esigenze di vita comune, che abbia chiesto ed ottenuto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
4. Non è considerata "Unione civile o convivenza" l'unione tra persone legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione nel registro comunale ai sensi degli articoli successivi.
5. Il regime giuridico delle "Unioni civili e convivenze" si applica ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed ai cittadini stranieri iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Alcamo.

Art. 2 – Istituzione del Registro delle unioni di fatto e delle convivenze

1. Presso il Comune di Alcamo è istituito il Registro amministrativo delle unioni civili e delle convivenze. La disciplina comunale sulle unioni di fatto e sulle convivenze non interferisce con alcuna normativa di tipo civilistico e comunque riservata alle competenze statali, con le competenze amministrative di qualunque altra pubblica amministrazione, né con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile.
2. Il procedimento amministrativo volto all'iscrizione nel Registro delle Unioni civili e delle convivenze è gestito dagli uffici comunali preposti in forma cartacea o digitale, con l'utilizzo della modulistica a tal fine predisposta dall'Ente. L'Amministrazione promuove la digitalizzazione del procedimento di iscrizione al registro al fine di semplificarne le modalità e di ridurre i tempi, attraverso l'implementazione nel proprio sito web di idoneo servizio telematico.
3. Il Comune di Alcamo, nella gestione dei dati contenuti nel Registro, si impegna al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 3 - Iscrizione nel Registro

1. L'iscrizione nel Registro avviene esclusivamente su istanza presentata all'ufficio comunale competente congiuntamente dagli interessati, purché maggiorenni e coabitanti da almeno un anno; tale ultimo requisito dovrà risultare nella scheda anagrafica di famiglia.
2. L'iscrizione nel registro è gratuita.

3. Non può essere richiesta l'iscrizione da coloro che siano già registrati come parti di un'altra unione di fatto e di convivenza, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione nei registri di stato civile della separazione tra i coniugi, della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio, né nei casi previsti dall'art. 87 del codice civile in materia di matrimonio.

4. La domanda, da presentarsi presso gli sportelli comunali (o mediante utilizzo del servizio telematico), utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione, deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assenza delle cause impeditive indicate dal presente regolamento.

5. L'ufficio competente può verificare in ogni momento l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'iscrizione.

6. Viene individuato, quale ufficio competente per la tenuta del registro delle unioni civili, l'ufficio di Stato Civile.

Art. 4 - Cancellazione dal Registro

1. La cancellazione dal Registro si verifica qualora:

- a) vi sia formale richiesta di cancellazione presentata da almeno una delle persone interessate;
- b) venga meno la situazione di coabitazione e di reciproca assistenza morale e/o materiale, provata da elementi di fatto;
- c) venga meno l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Alcamo;
- d) si verifichi la morte di una delle parti.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), in assenza di richiesta congiunta, l'ufficio provvede ad inviare, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, all'altro componente dell'unione di fatto la comunicazione relative alla cancellazione.

I componenti l'unione di fatto devono comunicare all'ufficio competente entro 30 giorni il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel registro e chiedere la cancellazione. L'ufficio competente provvede entro i successivi 10 giorni, con decorrenza degli effetti dalla data della comunicazione.

2. L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza del venir meno dei requisiti, pur in assenza delle necessarie dichiarazioni da parte degli interessati, provvede d'ufficio alla cancellazione.

3. La violazione degli obblighi di comunicazione, di cui ai commi precedenti, da parte degli interessati comporta l'immediata decadenza dai benefici eventualmente ottenuti *medio tempore* dagli inadempienti.

Art. 5 - Attestato di iscrizione

1. Per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, i soggetti iscritti al Registro possono chiedere ed ottenere dal Comune di Alcamo "l'attestato d'iscrizione al registro delle Unioni civili e delle convivenze".

2. Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Art. 6 - Ambiti di intervento

1. Il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli organi competenti, a tutelare e sostenere le unioni di fatto, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

2. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari, benché non esaustivi, sono:

- a) Diritto alla casa;
- b) Servizi all'infanzia;
- c) Servizi socio-assistenziali;
- d) Politiche per la famiglia;
- e) Istruzione, formazione e servizi educativi;
- f) Promozione dello sport.

3. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni di fatto e le convivenze le condizioni di accesso, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale, entro i limiti stabiliti dalle norme statali e regionali.

Art. 7 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo pretorio dell'ente della deliberazione di approvazione.

2. Con successivo provvedimento della Giunta, da assumersi entro trenta giorni dall'esecutorietà del presente regolamento, si provvederà ad organizzare la tenuta del registro e ad individuare l'ufficio competente.